

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PIACENZA Sezione 2, riunita in udienza il 16/09/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

MORLINI GIANLUIGI, Presidente e Relatore
BOTTI ANTONIO, Giudice
ROVERO ROBERTO, Giudice

in data 16/09/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 143/2024 depositato il 07/06/2024

proposto da

Eredita' Giacente F.F. Tribunale Di Piacenza R.g.n. 5/21 - 91125399334

Difeso da

*

Rappresentato da *

ed elettivamente domiciliato presso loschi.giorgia@ordineavvocatipc.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Piacenza - Via G. Modonesi N.20 29122 Piacenza PC

elettivamente domiciliato presso dp.piacenza@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 01312144379 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2024

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 39/2024 depositato il 17/09/2024

FATTO

Promuovendo la presente procedura, la curatela dell'eredità giacente F.F., in persona del curatore avvocato * in proprio, impugna un avviso di liquidazione per imposte di successione, ipocatastali e di bollo, nonché per sanzioni derivanti da tardiva presentazione e

corresponsione di imposte da autoliquidare, a seguito della presentazione della denuncia di successione da parte del curatore stesso.

In particolare, evidenziata la natura giuridica e la funzione della curatela dell'eredità giacente di mera conservazione, amministrazione e custodia del patrimonio, la ricorrente non disconosce il proprio obbligo di procedere alla denuncia di successione; ma, sul presupposto che i beni ereditari sono non oggetto di possesso ma di semplice detenzione sotto la vigilanza del Tribunale, esclude l'esistenza di un presupposto impositivo diretto, non essendo il curatore rappresentante legale o sostituto del chiamato all'eredità e non potendosi quindi ritenere che la curatela sia tenuta al pagamento dell'imposta, così come opinato anche da recenti pronunce della giurisprudenza di merito.

Costituendosi in giudizio, resiste Agenzia delle Entrate, sul presupposto della correttezza del proprio operato e del fatto che la curatela è effettivamente obbligata al pagamento dell'imposta, sia pure nei limiti del valore dei beni ereditari e con sospensione della riscossione e restituzione di quanto versato in caso di devoluzione allo Stato, così come chiarito anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione.

DIRITTO

a) Il ricorso non può essere accolto, e va pertanto rigettato, dovendosi ritenere che la curatela dell'eredità giacente sia tenuta al pagamento dell'imposta di successione.

Sul punto, si osserva che, ai sensi dell'articolo 28 comma 2 D.Lgs. n. 346/1990, Testo Unico delle Successioni e Donazioni, il curatore dell'eredità giacente è espressamente indicato tra i soggetti nominativamente tenuti a presentare la dichiarazione di successione; ed il successivo articolo 36 comma 3 indica come soggetti tenuti al pagamento dell'imposta gli "*obbligati alla dichiarazione di successione, esclusi i legatari*": pertanto, quale soggetto obbligato alla dichiarazione di successione e non legatario, anche il curatore dell'eredità giacente è tenuto al pagamento dell'imposta.

Tale inequivoco dato normativo si spiega col fatto che il curatore, lungi dall'essere un mero amministratore, è il rappresentante *ex lege, in incertam personam*, del soggetto passivo, ed assolve il pagamento dei debiti ereditari in nome e per conto del soggetto che risulterà essere l'erede.

Né, diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, l'obbligo del curatore di versare l'imposta può essere escluso dalla mancanza dell'incremento patrimoniale o della materiale apprensione dei beni ereditari, posto che il presupposto impositivo è dato dalla mera apertura di una successione.

Parimenti infondato è il rilievo del ricorrente per cui l'obbligo di corresponsione dell'imposta sarebbe escluso in ragione dell'assenza di una situazione di possesso dei beni, atteso che tale situazione di possesso è in realtà connaturata per forza di cose agli stessi poteri-doveri di amministrazione e custodia di cui fa menzione la difesa ed è comprovata dal contenuto degli articoli 528-530 c.c.: infatti, poiché la nomina del curatore dell'eredità giacente si ha quando il chiamato non abbia accettato l'eredità "*e non è nel possesso di beni ereditari*" ex art. 528 c.c., deve inferirsi che la nomina del curatore pone rimedio a tale stato di non possesso, trasferendosi il possesso dei beni al curatore dell'eredità stesso.

A queste conclusioni in ordine alla individuazione del curatore quale soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di successione è d'altronde giunta anche la Suprema Corte nell'unica pronuncia che ha affrontato la tematica, pronuncia certamente non recente ma altrettanto certamente mai disattesa; ed a tale pronuncia, anche in ragione di un doveroso rispetto alla funzione di nomofilachia, questo Collegio intende conformarsi.

In particolare, nella massima ufficiale di Cass., Sez. Tributaria, n. 16428/2009, in una questione esattamente sovrapponibile alla presente si è statuito che *“in tema di imposte di successione, il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 346 del 1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è tenuto, ai sensi dell'art. 36, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 346 del 1990, al pagamento del relativo tributo, nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso”*.

Nello stesso condivisibile senso è poi anche la più attenta giurisprudenza di merito, secondo cui *“in tema di imposta sulle successioni, il curatore dell'eredità giacente è tenuto al versamento dell'imposta, in forza del richiamo all'art. 28, comma 2 D.Lgs. 346/1990 operato dall'art. 36 D.Lgs. 346/1990”* (CTR Toscana n. 265/2019), pur giustamente precisandosi che deve tuttavia escludersi una responsabilità personale, in relazione al pagamento dell'imposta, in capo al curatore, il quale provvederà al pagamento soltanto quando i beni ereditari, su disposizione del competente Tribunale, saranno resi liquidi.

b) In ragione di tutto quanto sopra, e considerato che, così come confermato in udienza dal ricorrente, al momento non risulta ancora la formale devoluzione allo Stato dell'eredità giacente preannunciata dalla difesa della ricorrente (all'esito della quale vi dovrà pacificamente essere la sospensione della riscossione e la restituzione di quanto versato), il ricorso va rigettato, dovendo il curatore procedere all'autoliquidazione ed al pagamento delle imposte di successione, ipotecarie e catastali, con conseguente legittimazione dell'Ufficio a notificare avviso di liquidazione con relative sanzioni in caso di mancato pagamento.

La presenza di alcune pronunce di merito in senso difforme da quanto qui deciso (in particolare della CGT di Milano) correttamente citate dalla difesa della ricorrente, nonché il fatto che questa stessa CGT ha oggi per la prima volta affrontato in modo organico la questione, integrano le *“gravi ed eccezionali ragioni”* che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite ex articolo 15 comma 2 D.Lgs. n. 546/1992.

P.Q.M.

la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Piacenza sez. II

- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.

Piacenza, 16/9/2024

Il Presidente rel. est.
Gianluigi Morlini